

COMUNE DI ACRI

Provincia di Cosenza

Ordinanza n.1208/2020

Del 2.12.2020

OGGETTO: Ordinanza di emergenza di carattere sanitario e di protezione civile.

IL SINDACO

PREMESSO che nel comune di Aciri si svolgono il mercato giornaliero di P.zza Marconi, e vari mercati settimanali su tutto il territorio comunale;

- **VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- **VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- **VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- **VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- **VISTO** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- **VISTO** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;
- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, di «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;
- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, di «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- **TENUTO CONTO** dell'evolversi della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente diffusivo;
- **RAVVISATA** la necessità di ricorrere al potere di ricorrere al potere con tingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione del virus CODIV19, a tutela della salute dei cittadini;
- **RICHIAMATO** l'art. 50, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 ove si stabilisce che il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge ed il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica aventi carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

REVOCA

L'ordinanza n.787 del 26.10.2020 che prevedeva, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale, la soppressione in via precauzionale, con decorrenza dal 27.10.2020 e fino a nuove disposizioni dei:

- mercati settimanali attivati su tutto il territorio comunale;
- mercato giornaliero di P.zza Marconi;

ORDINA

al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale **la soppressione in via precauzionale, con decorrenza dal 3 dicembre 2020 e fino a nuove disposizioni dei:**

- **mercati settimanali attivati su tutto il territorio comunale con**

esclusione del settore alimentare e ortofrutticolo;

DISPONE, inoltre

- **per il mercato giornaliero di P.zza Marconi l'autorizzazione per n.6 stalli e nel rispetto delle normative anti COVID19.**

DISPONE


- Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del comune;
- Di incaricare il Servizio Polizia Municipale sull'esecuzione della presente ordinanza;
- Di trasmettere copia della presente ordinanza a:
 - Prefettura – Ufficio Territoriale di Cosenza;
 - Comando Stazione Carabinieri di Acri;

AVVERTE

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n.1199.



IL SINDACO

Avv. Pino Capalbo